

Marca da bollo € 16,00

- 4) che l'unità immobiliare urbana oggetto di agevolazioni è destinata ad uso abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al D.M. 02/08/1969, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27/08/1969 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) di prendere atto che ai fini del mantenimento delle agevolazioni di cui sopra, l'unità immobiliare oggetto di agevolazioni non potrà essere alienata, né a titolo oneroso, né gratuito, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del decreto di trasferimento, salvo le eccezioni previste dalla legge.

CHIEDONO

pertanto che all'atto di trasferimento dell'immobile di cui sopra vengano applicate le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e relative pertinenze stanti nell'imposta di registro nella misura del 2% e le imposte ipotecaria e catastale fissa previste dall'art. 1 comma I quarto periodo della Tariffa allegata al DPR 131/86, dagli art. 1 e 10 comma 2 del DLGS 347/90 e successive modificazioni essendo l'immobile oggetto dell'acquisto destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di cui alla GU 218/69.

CALLIPOLI....., 03/10/2019

L'acquirente